

L'accompagnamento spetta solo in caso di impossibilità di compiere atti quotidiani

L'indennità di accompagnamento spetta solo in caso di impossibilità di deambulare o di compiere atti quotidiani. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5068/2018.

Gli invalidi civili al 100% con impossibilità a deambulare in maniera autonoma o che non sono in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana e necessitano dell'assistenza continuativa di una persona, hanno diritto ad un'indennità di accompagnamento, chiamata anche accompagnamento, erogata indipendentemente dal reddito e dall'età.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro una sentenza d'appello che aveva accertato che la vasculopatia di un assicurato gli impediva di compiere in maniera soddisfacente gli atti quotidiani della vita e dunque gli spettava l'indennità di accompagnamento.

La Cassazione ha sottolineato che la difficoltà nel compiere l'attività di tutti i giorni non basta. L'indennità spetta a chi è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (vestizione, nutrizione, igiene personale, effettuazione di acquisti e compere, preparazione dei cibi, capacità di attendere alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione della radio e della televisione) e perciò ha bisogno di un'assistenza continuativa.

Il fatto di non poter svolgere mansioni come maneggiare denaro, preparare i farmaci o spostarsi con i mezzi pubblici è stata considerata come attività strumentale e non essenziale.

[Simon Basten](#)

Fonti: [Studio Cataldi](#), [Ital Uil](#)

<https://www.fondazione-serono.org/>